

**Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Sentenza|18 settembre
2020| n. 19509**

Data udienza 16 gennaio 2020

Integrale

**Sanzioni amministrative - Violazioni del codice
della strada - Ricorso al prefetto ai sensi degli
artt. 203 e 204 CdS - Termine di sessanta
giorni dalla contestazione o dalla notificazione
- Tardività - Rigetto**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi - Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio - Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere

Dott. PICARONI Elisa - Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4618-2017 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS),
che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

PREFETTURA UTG DI ROMA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 23810/2016 del Tribunale di Roma, depositata il 19/12/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Patrone Ignazio che ha concluso per l'inammissibilita' ovvero in subordine il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato (OMISSIS) per delega all'Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. Il giudizio trae origine dal ricorso proposto nel 2012 all'avvocato (OMISSIS) contro il provvedimento con cui il Prefetto di Roma aveva dichiarato inammissibile ovvero irricevibile perche' presentato oltre i termini di legge il ricorso ai sensi della [L. n. 689 del 1981, articolo 18](#) avverso il verbale di contestazione della violazione dell'articolo [7, punto 8, del C.d.S.](#)
2. Il Giudice di pace di Roma ha respinto il ricorso e il (OMISSIS) ha appellato detta statuizione avanti al Tribunale di Roma che, a sua volta, ha respinto il gravame.
3. La cassazione della sentenza d'appello e' chiesta dal (OMISSIS) sulla base di due motivi.
4. Non ha svolto attivita' difensiva l'intimata Prefettura.
5. A seguito di ordinanza interlocutoria dell'11 ottobre 2019 la causa e' stata chiamata in pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della [L. n. 689 del 1981, articolo 18](#) per non avere la sentenza impugnata considerato che il disposto normativo consente al Prefetto destinatario del ricorso proposto avverso il verbale recante la sanzione amministrativa le due sole seguenti possibilita':
 - 1) nel caso ritenga infondato il ricorso puo' emettere l'ordinanza con la quale ingiunge il pagamento;
 - 2) nel caso lo ritenga fondato puo' disporre l'archiviazione del verbale.
7. Accanto a queste due opzioni, non sarebbe contemplata, come invece avvenuto e ritenuto legittimo dal giudice d'appello, l'ulteriore possibilita' per il Prefetto di dichiarare l'inammissibilita' del ricorso per mancato rispetto del termine perentorio di presentazione.
8. Il motivo non merita accoglimento anche se va precisato quanto segue in ordine alla normativa applicabile.

8.1. Trattandosi di violazione del codice della strada, la materia del ricorso al prefetto e' disciplinata non dalla [L. n. 689 del 1981, articolo 18](#) bensì dagli articoli 203 e 204 C.d.S. in vigore dal 13 agosto 2003, a mente del quale, per quanto qui di interesse, l'articolo 203, comma 1, dispone che "Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora, non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui e' consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno".

8.2. Il successivo articolo 204 precede poi che "il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito all'articolo 203, comma 2 ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed e' notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne da' notizia ai ricorrenti. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e puo' essere richiesta l'audizione personale".

8.3. Le trascritte disposizioni depongono nel senso dell'infondatezza della tesi prospettata dal ricorrente poiche' le due opzioni indicate nell'articolo 204 hanno come presupposto logico che il ricorso sia stato tempestivamente proposto, sicche' ove la presentazione o l'invio di esso non sia avvenuta nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, ben potra' il prefetto rilevare l'inammissibilita' del ricorso evitando di esaminarne la fondatezza.

8.4. In tale evenienza, equiparabile a quella della mancata proposizione del ricorso, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui alla [L. n. 689 del 1981, articolo 17](#) costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla meta' del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento ai sensi dell'articolo [203 C.d.S.](#), comma 3 (cfr. [Cass. 10403/2003](#)).

9. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo [7 C.d.S.](#), punto (rectius, comma) 6, per avere il giudice d'appello disatteso la censura riguardante il restringimento della carreggiata che l'appellante assume essere stato adottato in violazione del citato articolo [7 C.d.S.](#).

9.1. Il motivo va rigettato perche' la censura e' fondata sull'erroneo presupposto interpretativo che le aree destinate a parcheggio ed individuate ai sensi dell'articolo [7 C.d.S.](#), comma 1 non possano trovarsi lungo la carreggiata, mentre il tenore letterale dell'articolo [7 C.d.S.](#), comma 6 espressamente dispone che esse debbano essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.

9.2. In altri termini l'interpretazione restrittiva proposta dal ricorrente non trova conforto nella lettera della norma che con la locuzione "e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico" consente, seppure alla condizione di non pregiudicare la circolazione dei veicoli, e quindi previa una valutazione della specifica collocazione, la previsione di parcheggi anche lungo la carreggiata.

9.3. Poiche' la censura del ricorrente si limita alla errata esegesi della norma, la ricostruzione sin qui operata comporta il rigetto del prospettato vizio di legittimita'.

10. In considerazione dell'esito sfavorevole di entrambi i motivi il ricorso va respinto.

11. Nulla va disposto sulle spese di lite in ragione del mancato svolgimento di attivita' difensiva da parte dell'intimata prefettura.

12. Ai sensi del [Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13](#), comma 1 quater, si da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del [Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13](#), comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.